



Infoline: 089 2851247 fax 089 790104
331 9751367
web site: www.tsrmsalerno.it
e mail: salerno@pec.tsrm.org
segreteria.collegiotsrmsalerno@pec.it
collegiotsrmsalerno@gmail.com



1969 - 2009



Presidente: Pasquale De Rosa
Vice Presidente: Francesco Luongo
Segretario: Filippo Marco Tambasco
Tesoriere: Marco Ventra
Consiglieri:

Emanuele De Donato
Antonio Di Lascio
Gerardo Liguori
Pepe Vincenzo
Vito Tommasini

Past President: Raffaele Bruno

Collegio Revisori dei conti:

Presidente: Ferdinando Anelli
Consigliere:
Imma Califano
Iolanda Magliano
Consigliere supplente:
Anna Bernadette Sorrentino

Elenco ALBO professionisti:

1. **Assistenti Sanitari**
2. **Audioprotesisti professionali**
3. **Dietisti**
4. **Educatori professionali**
5. **Fisioterapisti**
6. **Igienisti dentali**
7. **Logopedisti**
8. **Ortottisti assistenti in oftalmologia**
9. **Podologi**
10. **Tecnici audiometristi**
11. **Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare**
12. **Tecnici della Prevenzione**
13. **Tecnici della riabilitazione psichiatrica**
14. **Tecnici di laboratorio biomedico**
15. **Tecnici di neurofisiopatologia**
16. **Tecnici ortopedici**
17. **Tecnico sanitario di radiologia medica**
18. **Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva**
19. **Terapisti occupazionali**

L'Ordine Provinciale TSMR è un Ente di diritto pubblico non economico, dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale. È posto sotto la vigilanza del Ministero della Salute e coordinato nelle sue attività istituzionali dalla Federazione Nazionale Ordine TSMR PSTRP istituita ai sensi della legge 11 gennaio 2018 n. 33.

Codice fiscale 800 283 30 654



Istituito ai sensi delle Leggi 4-8-1965 n. 1103, 31-1-1983 n. 25 e 11 gennaio 2018 n. 3
84135 SALERNO Via Luigi Guercio, 208

Salerno, li 28 gennaio 2018

TASSA ISCRIZIONE ANNO 2019

€ 100,00 per tutti gli iscritti all'Ordine;

La quota di cui al punto precedente è integrata da un ulteriore importo di € 30,00 a carico dei soli TSMR quale premio dovuto per il "sistema di protezione e polizza assicurativa".

Il premio sarà versato dalla Federazione, unico soggetto contraente, all'assicuratore aggiudicatario.

OBBLIGO ASSICURAZIONE per tutti i professionisti iscritti ad ORDINI:

Il quadro normativo relativo all'obbligo per i professionisti di avere una copertura assicurativa è fornito dall'art. 5 della Legge 148/2011 cui si aggiunge l'art. 3, comma 2 della Legge 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi) nonché dall'art. 10, comma 2 e 3 della Legge 24/2017 (c.d. legge Gelli) relativamente alla adeguatezza assicurativa in ambito sanitario;

CONVENZIONE COLLETTIVA stipulata dalla Federazione Nazionale: deriva dalla possibilità di garantire idonea copertura assicurativa e da uno specifico obbligo di legge (art. 3, comma 2, del DL 158/2012, convertito nella L 189/2012); a sua volta la possibilità di porre in essere una convenzione collettiva in qualità di Consiglio Nazionale è esplicitata all'art. 5 del DPR 137/2012, a fronte di delega legislativa di cui all'art. 3, comma 5, del DL 138/2011, convertito nella L. 148/2011.

RESPONSABILITA' in capo all'ORDINE di controllo che gli iscritti siano assicurati: comma 3 dell'art. 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 24¹ per i TTSSRM, nonché dal comma 2 dell'art. 5 del il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012², che pone in capo ad Ordini e Collegi la responsabilità di controllare sia che i loro iscritti siano assicurati sia che le caratteristiche delle polizze siano adeguate, in linea con le previsioni normative.

Gli iscritti, comunque, manterranno la libertà di conservare polizze individuali o di stipularne di nuove rivolgendosi al mercato assicurativo; in entrambi i casi, la polizza collettiva attivata dalla Federazione opererà a primo rischio e si applicheranno le normali regole sull'attivazione di più polizze per lo stesso risarcimento;

Si augura che in prosieguo si potrà approntare una polizza con caratteristiche di copertura assicurativa integrate per tutte le professioni afferenti all'Ordine.

Il Presidente
Dott. Pasquale De Rosa



¹ Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

² La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare